

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2023, n. 3-7098

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2023.



Seduta N° 370

Adunanza 26 GIUGNO 2023

Il giorno 26 del mese di giugno duemilaventitre alle ore 10:30 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Fabio CAROSSO - Chiara CAUCINO - Andrea TRONZANO

DGR 3-7098/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2023.

A relazione di: (Carosso), GABUSI

Premesso che:

l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede, al comma 2, che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le Unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;
- b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le Unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2019;
- c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/R del 25/06/2020 è stato approvato il Regolamento regionale relativo al "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo";

l'articolo 6 del suddetto Regolamento prevede, al comma 1, che annualmente la Giunta regionale,

sentita la Conferenza dei Presidenti delle unioni montane di cui all'articolo 6 della l.r. 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

a) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 2 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;

2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso;

b) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento stesso da ripartire tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente;

c) la quota di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 5 del regolamento stesso da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna; all'interno della predetta quota occorre definire:

1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;

2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;

3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento stesso, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle unioni montane per l'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2019;

4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'articolo 19 della l.r. 14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2019;

5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla l.r. 14/2019.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 4 del Reg. 3/R/2020 sancisce che in riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019, la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2019, è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna:

sulla base delle "schede di ricognizione degli elementi relativi alle Unioni montane piemontesi", trasmesse dalle Unioni Montane in ottemperanza all'articolo 4 del Reg. 3/R/2020 e conservate agli atti, ha verificato che permane una situazione del personale dipendente delle Unioni Montane estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda le tipologie contrattuali, sia per le funzioni svolte;

ha ritenuto pertanto opportuno, al fine di definire in modo univoco i principi in base ai quali dovrà essere calcolato il contributo alle Unioni Montane per il personale dipendente di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019 e dell'articolo 4 del regolamento, applicare i criteri che la D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021, al suo Allegato A, ha approvato nell'ambito del riparto del Fondo regionale per la Montagna per l'anno 2021.

Richiamate, altresì:

- la legge regionale 24 aprile 2023, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";

- la legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025”;

- la D.G.R. n. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.

Dato atto che le risorse del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2023, pari a € 10.737.558,90, sono stanziare sul capitolo 151888 del bilancio di cui alla legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, “Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025”, alla missione 09 programma 0907.

Preso inoltre atto che l'Osservatorio regionale sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 9 della L.r. 14/2019, ha reso disponibili i parametri relativi all'indice di vecchiaia della popolazione montana e alle fasce altimetriche, utili per definire alcuni dei criteri premianti di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020.

Dato pertanto atto che, come da verifiche della suddetta Direzione regionale Ambiente Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna, anche in considerazione dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità, risulta opportuno ripartire per l'anno 2023 il fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 della l.r.14/2019 con le seguenti modalità:

- un importo pari a € 7.092.853,00, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 66,06 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R/2020;

- un importo pari a € 3.042.727,00, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 28,33 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R/2020;

- un importo pari a € 601.978,90, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 5,61 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R/2020;
prevedendo che:

a) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11 comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R/2020:

- la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;

- un importo pari ad € 700.000,00 della suddetta quota sia equamente ripartito in base ai criteri premianti relativi alle fasce altimetriche ed all'indice di vecchiaia, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020, così come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

b) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R/2020, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri approvati con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021;

c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R/2020:

- una somma pari a € 80.000,00 sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della l.r. 14/2019;
- una somma pari a € 185.000,00 sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia A;

- una somma pari a € 336.978,90 sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.

Richiamato inoltre che il suddetto riparto, ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – lett. a), dovrà essere effettuato a favore delle unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2023, inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 11 – comma 3 – della l.r. 14/2019.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della Conferenza dei Presidenti espresso nella seduta del 12/06/2023.

Acquisito in data 15/06/2023, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della competente Commissione consiliare.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R/2020, il riparto del fondo regionale per la montagna, anno 2023, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2019, come sopra riportato.

Ritenuto di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 - Missione 09 Programma 07 - "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2023-2025 annualità 2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R/2020, il riparto del fondo regionale per la montagna, anno 2023, di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2019, come di seguito riportato:

un importo pari a € 7.092.853,00, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 66,06 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R/2020;

un importo pari a € 3.042.727,00, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 28,33 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R/2020;

un importo pari a € 601.978,90, corrispondente ad una percentuale arrotondata del 5,61 della previsione a bilancio del fondo, per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R/2020;

stabilendo che:

a) in riferimento all'importo di cui all'articolo 11 comma 2, lett. a) della l.r. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R/2020:

- la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;
- una somma pari a € 700.000,00 della suddetta quota sia equamente ripartita in base ai criteri premianti relativi alle fasce altimetriche ed all'indice di vecchiaia, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della l.r. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020, così come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

b) in riferimento all'importo di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della l.r. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R/2020, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri approvati con D.G.R. n. 1-3431 del 23 giugno 2021;

c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lett. c) della l.r. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R/2020:

- una somma pari a € 80.000,00 sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della l.r. 14/2019;
- una somma pari a € 185.000,00 sia destinata al finanziamento delle iniziative incluse nella Macrotipologia A;
- una somma pari a € 336.978,90 sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.

d) il suddetto riparto sia effettuato a favore delle unioni montane esistenti alla data del 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 11 – comma 5 – lett. a) inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la composizione, alla situazione dei comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso ai sensi dell'art. 11 – comma 3) della l.r.14/2019;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 - Missione 09 Programma 07 - "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2023-2025 - annualità 2023;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

PRINCIPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PREMIALITA' PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA - ANNO 2023 - AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 5, LETT. B) DELLA L.R. 14/2019 E DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 3/R/2020.

PREMESSA

La L.r 14/2019, all'art. 11 – comma 2, lettera a) prevede che una quota non inferiore al 60 % del fondo regionale per la montagna sia ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente ed alla superficie; il comma 5, lett. b) del medesimo articolo prevede che una quota della suddetta percentuale possa essere ripartita in base a criteri premianti con riferimento alle fasce altimetriche e alle situazioni di svantaggio.

Inoltre, l'art. 3. del Reg. 3/R/2020 stabilisce che:

“I criteri premianti sono annualmente definiti con apposito provvedimento della Giunta, sentita la competente commissione consiliare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 5 lettera b) della l.r. 14/2019 e fanno riferimento alle fasce altimetriche e/o a una o più delle seguenti situazioni di svantaggio:

- indice di dotazione di infrastrutture fisiche;
- indice di dotazione di infrastrutture di rete;
- indice di vecchiaia della popolazione;
- indice di presenza dei servizi essenziali;
- indice di presenza di attività commerciali, turistiche, agro-silvo-pastorali.”

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Nell'ambito dei criteri definiti dalla legge regionale e dal regolamento, la premialità relativa al Fondo regionale per la montagna – annualità 2023 - sarà calcolata sulla base dei seguenti principi:

A) PRINCIPI GENERALI:

- 1) i criteri premianti, come definiti nel presente documento, saranno applicati ad una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 11 – comma 2 – lett. a) della l.r. 14/2019 pari a € 700.000,00;
- 2) per l'anno 2023 saranno applicati due criteri premianti: le fasce altimetriche (dati IPLA, 2020) e l'indice di vecchiaia della popolazione (dati ISTAT, 2020);
- 3) il 50% dell'importo di cui al punto 1) sarà ripartito in rapporto alle fasce altimetriche e il restante 50% in base all'indice di vecchiaia della popolazione;
- 4) ai fini del riparto della quota di premialità saranno valutati sia i comuni aderenti sia quelli in convenzione con l'Unione Montana.

B) FASCE ALTIMETRICHE

- 1) la premialità relativa alle fasce altimetriche sarà applicata in modo distinto tra unioni montane alpine e unioni montane appenniniche;
- 2) per le unioni montane alpine sarà premiata la superficie territoriale dell' unione montana situata al di sopra dei 1.200 m.s.l.m; per quelle appenniniche la superficie al di sopra dei 600 m.s.l.m;
- 3) per i Comuni parzialmente montani, sarà presa in considerazione una superficie al massimo equivalente a quella classificata come montana;
- 4) sono “appenniniche” le seguenti Unioni montane:
 - Unione di Comuni montani Val Lemme;
 - Unione Montana Alto Monferrato Aleramico;
 - Unione Montana dal Tobbio al Colma;
 - Unione Montana Suol d’Aleramo;
 - Unione Montana Terre Alte;
 - Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato;
 - Unione Montana Valli Borbera e Spinti;
 - Unione Montana Valli Curone Grue e Ossoa;
 - Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida;
 - Unione Montana Alta Langa;
 - Unione Montana di Comuni delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida.
- 5) sono "alpine" tutte le restanti Unioni di Comuni montani esistenti, ai sensi dell’art. 11 – comma 5 – lett. a) della l.r. 14/2019, alla data del 1° gennaio 2023, inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all’articolo 8, comma 8, della l.r. 11/2012.

C) INDICE DI VECCHIAIA DELLA POPOLAZIONE

- 1) per indice di vecchiaia si intende il rapporto tra la popolazione over 65 e quella under 15, moltiplicato per 100;
- 2) l'indice di vecchiaia sarà calcolato a livello di Unione montana, sommando la popolazione over 65 e quella under 15 di ogni Comune;
- 3) per i Comuni parzialmente montani, l'indice sarà riferito alla popolazione dell'intero comune.